

RETRIBUZIONE DI RISULTATO: il Giudice non può sostituirsi alle parti sociali nella determinazione

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, DEL 7.8.2019, N. 21166

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente di un ente pubblico si è rivolto al Giudice del lavoro al fine di veder accertato il diritto a percepire un incremento di retribuzione in ragione dello svolgimento di una specifica attività di carattere discrezionale.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno disposto una maggiorazione della retribuzione di risultato per tali specifiche attività, sulla base anche di una nota dell'ispettore generale del ministero dell'Economia.

L'Amministrazione pubblica, non condividendo le motivazioni dei giudici civili, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che l'incremento disposto per via giurisdizionale dell'importo dell'indennità di risultato è contrario alla legge ed alla contrattazione collettiva.

La Corte di Cassazione, in base a costanti e condivisi orientamenti della Corte medesima in materia di trattamento economico da riconoscere ai dirigenti nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato ha evidenziato che:

- A tale trattamento si applica il principio di onnicomprensività, ciò che comporta che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa;
- La struttura del trattamento retributivo del dirigente si compone oltre che della retribuzione fissa, o di base, anche di una retribuzione accessoria collegata al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione;
- Anche se l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha reso necessaria la presenza, nella retribuzione del dirigente, di una parte accessoria correlata alle concrete funzioni ed alle responsabilità, tuttavia la relativa determinazione è rimessa alla emanazione del provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'Amministrazione e, poi, alla negoziazione tra le Parti sociali;
- Nella definizione dei criteri gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi.

Per quanto sopra esposto la Corte di Cassazione ha evidenziato che il giudice non può sostituirsi alle Parti sociali nella determinazione del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici in genere, visto che l'adozione da parte della Pubblica amministrazione di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive.

Ciò stante la Corte di Cassazione, con sentenza del 7.8.2018 n. 21166, ha cassato impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione che dovrà attenersi nell'ulteriore esame della controversia a tutti i principi su affermati.